



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONDIZIONI PER L'IMPUGNABILITÀ DELL'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO**

Sentenza del 14 aprile 2025, n. 2105 del 2025 (dep. 29 aprile 2025) -

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. I

Composizione

Castiglia Giuliano (Presidente e relatore)

Bologna Giovanni (Giudice)

Demontis Sergio (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -

IN GENERE

Intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 – Non
impugnabilità autonoma – Impugnabilità facoltativa - Possibilità - Fondamento
– Conseguenze.

Massima

In tema di atti impugnabili, poiché l'elenco previsto dall'art. 19, comma 1, del
d.lgs. 546/1992, ha carattere tassativo, l'intimazione di pagamento non può
essere autonomamente impugnata, atteso che la stessa, a differenza dell'avviso
di mora, non è un atto conformativo del rapporto tributario e non costituisce,
per il caso di mancato adempimento spontaneo, un passaggio necessario del
procedimento di riscossione del tributo, con la conseguenza che essa può essere
impugnata soltanto alle condizioni previste dal comma 3 dello stesso articolo
19, ossia deducendo l'omessa notificazione della prodromica cartella di
pagamento e impugnando anche quest'ultima. (In motivazione la Corte ha
precisato che l'omessa impugnazione dell'intimazione non ha effetti
conformativi dell'obbligazione tributaria e non preclude, ricorrendone le



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

condizioni, la successiva contestazione di fatti estintivi o modificativi, anche se intervenuti prima della sua notificazione).

Rif. normativi

Art. 25, comma 2, DPR 602/1973
Art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992
Art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
Art. 46 DPR 602/1973

Conformità

Cass. 16743/2024 (minoritario); *Contra*, Cass. 6436/2025 (maggioritario)

Anno pubb.

2025